



- 6 MAG 2013

N. 11531 UFFICIO

CORTE DEI CONTI



0025934-19/08/2013-SCCLA-Y30PREV-A

i concerto con

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA l'istanza prot. n. 161 del 22 gennaio 1999 della Società Aeroporto di Treviso S.p.A. (AER TRE S.p.A.) intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso, ai sensi del citato decreto n. 521/1997;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

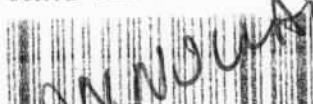
VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 31 ottobre 2006, ha rilasciato allo scalo di S. Angelo di Treviso la relativa certificazione, di cui al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti";

VISTO l'Atto di Indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

CORTE DEI CONTI



0025934-19-17/05/2013-SCCLA-Y30PREV-A

31 LUG 2013

N. 25135 UFFICIO

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Ministro della Difesa dell'11 settembre 2008, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008 - con il quale si è provveduto alla dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto S. Angelo di Treviso ed al trasferimento degli stessi al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la deliberazione dell'E.N.A.C. n. 62 del 15 dicembre 2009, e relativi allegati, con cui si riferisce circa l'istruttoria svolta in ordine all'affidamento in concessione alla Società Aeroporto di Treviso S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso, conforme alle vigenti disposizioni in materia e fedele alle linee guida di cui alla deliberazione E.N.A.C. n. 9 del 16 marzo 2004, dando mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione della convenzione avente durata quarantennale;

VISTI l'appunto prot. n. 87549/DIRGEN/CEC del 10 dicembre 2009 e la relazione dell'ENAC allegati alla suindicata deliberazione n. 62/2009;

VISTA la nota prot. n. 15260/DIRGEN/DG del 3 marzo 2010 con la quale l'ENAC ha fornito gli elementi conoscitivi richiesti in merito al previsto *"esproprio di aree private da acquisire al demanio dello Stato..."* rappresentando che: *"Conformemente al Piano di sviluppo, il programma di intervento presentato dalla Aer.Tre s.p.a. ai fini del rilascio della gestione totale prevede l'acquisizione di tali aree con onere a carico del gestore..."*;

VISTA la nota prot. n. 1118 del 12 marzo 2010 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, preso atto dei chiarimenti forniti dall'ENAC, ha quindi rappresentato all'Ente, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997, che non sussistevano motivi ostativi all'esecutività della citata deliberazione n. 62/2009;

VISTA l'istruttoria ministeriale;

VISTO il Programma di intervento presentato dalla Società AER TRE S.p.A. *".. relativo al periodo 2007-2047, successivamente rimodulato in data 13 novembre 2009, per il periodo 2010-2049"*, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico - finanziario, trasmesso dall'ENAC in allegato alla citata nota del 3 marzo 2010;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 49611 P del 15 aprile 2008, trasmesso dall'ENAC in allegato alla citata nota del 3 marzo 2010, inerente l'operazione di aumento del capitale sociale posta in essere dall'AER. TRE S.p.A. nel luglio 2007;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97,



predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa; VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 150012 CSE del 13 dicembre 2010, di trasmissione della copia conforme della convenzione stipulata con la Società Aeroporto di Treviso S.p.A. in data 14 ottobre 2010 - registro contratti ENAC n. 13 del 25 ottobre 2010 - per l'affidamento in concessione per anni 40 (quaranta), della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso;

VISTA l'attestazione della Società Aeroporto di Treviso S.p.A. prot. n. 2529, del 14 ottobre 2010, pervenuta in allegato alla citata nota dell'ENAC del 13 dicembre 2010, con la quale si rappresenta all'Ente che: *"...il programma d'intervento corredato del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, revisionato ed integrato come da voi richiesto in data 12.11 2009, è stato impostato per il periodo 2010-2049. Tenuto conto che il periodo di anni quaranta decorre dal 2010 con scadenza al 2050, si rappresenta che tale traslazione non comporta variazioni delle previsioni di traffico ipotizzate, degli investimenti programmati e, conseguentemente, del pian economico- finanziario, che vengono confermati integralmente e temporalmente"*.

VISTA la ministeriale prot. n. 289 del 25 gennaio 2011 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo - ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del proprio Dicastero lo schema di decreto interministeriale approvativo dell'affidamento in concessione alla Società Aeroporto di Treviso S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, affinché fosse sottoposto alla firma del Signor Ministro;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.6858 del 18 febbraio 2011 con la quale si evidenzia che: *"...dal bilancio d'esercizio ella società (AER TRE S.p.A.), trasmesso dall'ENAC, chiuso al 31 dicembre 2009, emerge che la quota annua di ammortamento dei «beni gratuitamente devolvibili» è stata determinata tenendo conto del più lungo periodo di ammortamento (quaranta anni), connesso al nuovo regime concessorio (gestione totale), anziché a quello ancora in vigore (gestione parziale);*

VISTA la nota della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 792 del 23 febbraio 2011 con la quale si chiede all'ENAC di porre in essere i necessari accertamenti, alla luce delle osservazioni formulate dall'Ufficio di Gabinetto con la citata nota del 18 febbraio 2011, ragguagliando quindi il competente Dicastero sull'esito degli stessi;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 27222/DG del 2 marzo 2011 con la quale si rappresenta tra l'altro di ritenere che: *"Il criterio di ammortamento non abbia modificato nella sostanza gli assunti posti a base dell'istruttoria per il rilascio della concessione, tenendo conto che la proposta della società era fondata sull'aspettativa che l'affidamento della gestione giungesse in tempi coerenti con il Piano di sviluppo"* e si esprime quindi l'avviso che: *"il sistema di ammortamento adottato non pregiudichi la conformità dell'operazione posta in essere dalla società alla normativa di settore"*;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 13294 del 1° aprile 2011 con la quale si evidenzia che dagli elementi conoscitivi forniti dall'ENAC *"... non si evince se la società, senza tale anticipazione dei benefici connessi al nuovo regime concessorio, è in possesso, all'atto dell'adozione del relativo decreto, del requisito previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M 12 novembre 1997, n. 521"*;



VISTA la nota della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1643 del 12 aprile 2011 con la quale si chiede all'ENAC di voler fornire i necessari chiarimenti in merito allo specifico quesito posto dall'Ufficio di Gabinetto con la sopra citata nota del 1° aprile 2011;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 50236/DG del 19 aprile 2011 con la quale si attesta, tra l'altro, che, anche in assenza della modifica del regime di ammortamento di cui sopra, il patrimonio netto della società, comprensivo dei fondi di riserva è di importo superiore, avendo riguardo alla soglia di traffico dell'aeroporto al limite fissato dall'art. 3 del citato D.M. 521/1997;

VISTA la nota prot. n. 20693 del 24 maggio 2011, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'acquisizione della controfirma del Ministro concertante, il decreto interministeriale approvativo dell'affidamento in concessione alla Società Aeroporto di Treviso S.p.A. dell'aeroporto di Treviso S. Angelo per la durata di anni quaranta;

VISTA la nota prot. n. 4914 del 28 febbraio 2012 con la quale Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le osservazioni formulate dai rispettivi Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro relativamente al decreto interministeriale approvativo dell'affidamento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 1708 del 3 aprile 2012 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo - ha chiesto all'ENAC, in quanto Ente competente all'espletamento dell'istruttoria ed alla stipula della convenzione per l'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali, di fornire le proprie deduzioni in merito a quanto osservato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 97390/CSE del 27 luglio 2012, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota n.3854 in data 7 agosto 2012 della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo con cui sono state ritenute condivisibili le argomentazioni fornite dall'ENAC a riscontro delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota n.37548 in data 18.10.2012 della Direzione generale per gli Aeroporti ed il trasporto aereo con cui la stessa Direzione generale, a conclusione del supplemento di istruttoria, ha trasmesso il nuovo schema di decreto con le necessarie integrazioni per la sottoposizione dello stesso alla firma dei Ministri concertanti;

VISTA la nota prot n. 44427 in data 14.dicembre 2012, con la quale il Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato lo schema di decreto interministeriale alla firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n.31835 in data 28 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si restituisce il decreto in parola non firmato, rilevando *"...l'insussistenza dei requisiti di natura economico-finanziaria e patrimoniale necessari al rilascio della concessione richiesta"*;

VISTA la nota prot.n. 3193 in data 7 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiede documentazione integrativa al fine di completare l'istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 940 del 18 febbraio 2013, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, ha trasmesso la documentazione aggiuntiva richiesta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 5402 in data 4 marzo 2013 del Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con la quale ha comunicato di condividere gli allegati pareri forniti dai



dipendenti Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato in ordine agli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio della concessione di gestione aeroportuale in questione;

CONSIDERATO che la Società ha fornito in data 19 marzo 2013 l'aggiornamento del Piano di riequilibrio Economico Finanziario e che l'ENAC con nota prot. n. 14694 del 5 febbraio 2013 ha comunicato che la Società di gestione è disponibile alla rinuncia al contenzioso in atto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al procedimento di rilascio della concessione;

RITENUTO che sussistano le condizioni previste dalla normativa per procedere all'affidamento della concessione in gestione totale;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adozione del "Piano nazionale per lo Sviluppo aeroportuale" prot. n. 45695 in data 31 dicembre 2012;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto di Treviso S.p.A (AER TRE S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, subordinatamente alla rinuncia al contenzioso richiamato nelle premesse del presente decreto e ad ogni azione e pretesa giudiziale e stragiudiziale comunque ricollegabile al rilascio della concessione.

Art. 2

1. La durata dell'affidamento di cui all'art. 1 è determinata in anni quaranta decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata, in data 14 ottobre 2010, tra l'E.N.A.C. e la Società Aeroporto di Treviso S.p.A. (AER TRE S.p.A.) - registro contratti ENAC n. 13 del 2 ottobre 2010 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di S. Angelo di Treviso, resa esecutiva per effetto del presente decreto.

Roma, li

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale per il controllo presso il
Ministero Infrastrutture e Trasporti Off. IV

VISTO ex Art. 5 C. 2 D.Lgs. 123/2011
N. 745 del 7 MAG 2013
IL DIRETTORE